



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LEGISLAZIONE SUI CONTRATTI DI
IMPRESA, BANCARI E MOBILE
BANKING**

**LEGISLATION ON BUSINESS, BANKING AND MOBILE BANKING
CONTRACTS**

Relatore:
Prof. Mariacristina Zarro

Rapporto Finale di:
Leonardo Di Vittori

Anno Accademico 2022/2023

Alla mia famiglia, la colonna portante della mia vita, che mi ha sempre supportato ed aiutato a superare qualsiasi tipo di difficoltà.

A tutte le persone a me care con cui ho condiviso l'infanzia, l'adolescenza e continuerò a vivere una vita piena di sorrisi.

Ad Arquata del Tronto e alle sue montagne, che ritorneranno a splendere e continueranno a trasmettere lo spirito di appartenenza rimasto vivo dentro ognuno di noi.

INDICE

INTRODUZIONE	7
Capitolo I.....	9
CONTRATTI D’IMPRESA E RICOGNIZIONE GENERALE SUL CONTRATTO BANCARIO	9
I.1 IL CONTRATTO IN GENERALE	9
<i>1.1.1 Contratto e negozio giuridico</i>	<i>9</i>
<i>1.1.2 Contratto in generale</i>	<i>10</i>
<i>1.1.3 Strumento di autonomia</i>	<i>10</i>
<i>1.1.4 Gli elementi essenziali.....</i>	<i>11</i>
I.2 CONTRATTI DI IMPRESA.....	15
<i>1.2.1 Definizione generale</i>	<i>15</i>
<i>1.2.2 Contratti dell’impresa.....</i>	<i>15</i>
<i>1.2.3 Contratti d’impresa.....</i>	<i>17</i>
I.3 CONTRATTI BANCARI	18
<i>1.3.1 Il ruolo delle banche e i contratti bancari principali.....</i>	<i>18</i>
<i>1.3.2 I contratto di deposito fondi in banca</i>	<i>20</i>
Capitolo II	23
LE RELAZIONI TRA LA BANCA D’ITALIA E LA CONSOB SULLE CAUTELE DEL CONTRATTO	23
II.1 I RISPETTIVI RUOLI DELLA BANCA D’ITALIA E DELLA CONSOB ..	23
II.3 LE CAUTELE CONTRATTUALI	25
Capitolo III.....	27
I SERVIZI MOBILE BANKING IN EUROPA	27
III.1 II MOBILE BANKING	27
<i>3.1.1 Definizione</i>	<i>27</i>
<i>3.1.2 Riferimenti Storici</i>	<i>27</i>
<i>3.1.3 Funzioni</i>	<i>28</i>
<i>3.1.4 Internet Banking.....</i>	<i>30</i>
III.2 REGOLAMENTAZIONE EUROPEA SUL MOBILE BANKING	31
<i>3.2.1 Direttiva sui servizi di pagamento</i>	<i>32</i>

3.2.2	<i>Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati</i>	33
3.2.3	<i>Altre regolamentazioni</i>	34
III.3	“MILLENNIALS A TECHNOLOGICAL AND FINANCIAL GENERATION”	35
3.3.1	<i>Descrizione generale del progetto</i>	35
3.3.2	<i>I livelli di ricerca</i>	36
3.3.3	<i>Le variabili</i>	36
3.3.4	<i>Risultati delle domande generali</i>	37
3.3.5	<i>Risultati sull’analisi dell’ANOVA</i>	40
	CONCLUSIONE	43
	BIBLIOGRAFIA	45

INTRODUZIONE

Alla base di questo studio vi è l'importanza del ruolo centrale del contratto, uno degli elementi cardine del Codice civile del 1942. Suddiviso in 5 libri, quest'ultimo dedica al contratto buona parte del libro IV intitolato "Delle obbligazioni" art. 1173-2059. L'art. 1321 descrive la definizione di contratto in generale, gli altri a seguire forniscono nozioni sull'autonomia contrattuale e negoziale, collegando così il Codice civile ai principi di libertà e uguaglianza; i diritti inviolabili sulla quale si fondano i primi 12 articoli della Costituzione, riconosciuti come i principi fondamentali dell'intero Ordinamento giuridico. Una volta individuate le basi principali del contratto, nel primo capitolo lo studio andrà a focalizzarsi sulla concezione di contratto bancario, il quale rientra nella categoria dei contratti di imprese, evidenziando tutti gli aspetti principali e ponendo l'attenzione sui "contratti di deposito fondi in banca". A seguire, nel secondo capitolo verranno individuati i ruoli esercitati dalla Banca d'Italia e della Consob in materia delle cautele sui contratti bancari, richiamando gli articoli del TUF (Testo Unico della Finanza). L'ultimo capitolo interesserà le funzioni del Mobile Banking e del Internet Banking, le norme che regolano tali servizi, ponendo in relazione un progetto di ricerca sperimentale "Millennials a technological and financial generation" realizzato con il supporto della prof.ssa Sandra Tena Monferrer durante la mobilità Erasmus, presso il dipartimento di Economia Aziendale e Marketing dell' Universitat Jaume I, Castellon de la plana, Spagna.

Capitolo I

CONTRATTI D'IMPRESA E RICOGNIZIONE GENERALE SUL CONTRATTO BANCARIO

I.1 IL CONTRATTO IN GENERALE

1.1.1 Contratto e negozio giuridico

Il contratto è un istituto giuridico cardine dell'intero sistema del diritto privato, e rappresenta la figura principale di negozio giuridico. Per negozio giuridico, si intende: "l'atto mediante il quale il privato è autorizzato dall'ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti".¹ La definizione che ne viene tradizionalmente data è quella di dichiarazione di volontà con cui si esprimono gli effetti perseguiti.² Il negozio giuridico appartiene alle categorie degli atti giuridici, ed è quindi capace di produrre effetti nei limiti previsti e riconosciuti dalla legge. Si può affermare che le caratteristiche principali del negozio giuridico sono: la tipicità, l'autonomia privata e la causalità. Dei negozi giuridici fanno parte i contratti, il testamento, il matrimonio, ed altre figure particolari previste da singole norme, dichiarazioni, appunto, cui si ricollegano effetti giuridici conformi alla volontà delle parti. Tutto questo per chiarire come un contratto sia una particolare fattispecie di negozio giuridico, non essendo possibile sovrapporre i due concetti.

¹ E. Betti, *Enciclopedia Italia – II Appendice* (1949).

² P. Franceschetti, *Negozio Giuridico* (2016).

1.1.2 Contratto in generale

La definizione di contratto appare nel Codice civile del 1942, il quale rispetto al precedente codice del 1865, esalta il ruolo dell'impresa e la figura del contratto, nella sua funzione sociale e in una prospettiva dinamica e produttiva. Il libro IV del nostro codice, intitolato "Delle Obbligazioni" art. 1173-2059, contiene l'art.1321 che ne dà la definizione di contratto in generale. Si intende per contratto, a norma dell'art. 1321 c.c.:" l'accordo di due e più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Dunque, il legislatore definisce il contratto come un accordo, ovvero l'incontro della volontà delle parti, volto a produrre un effetto giuridico.³

1.1.3 Strumento di autonomia

Il contratto è il principale strumento attraverso il quale i privati definiscono l'assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale. Mediante quest'ultimo i privati operano sul mercato, nel quale posso scambiare beni o prestazioni di servizi; pertanto, sotto il profilo economico il contratto rappresenta il principale veicolo degli scambi utilizzato dalle persone. Infatti, uno dei concetti fondamentali del nostro ordinamento giuridico è quello dell'autonomia privata, intesa come il potere attribuito dall'ordinamento giuridico al "privato" di autoregolare i propri interessi.⁴

³ A. Torrente e P.Schlesinger, *Il contratti in generale* - Manuale di Diritto Privato (XXIV edizione).

⁴ A. Torrente e P.Schlesinger, *Il contratto come atto di autonomia dei privati* - Manuale di Diritto Privato (XXIV edizione).

Il legislatore pone in evidenza il concetto di autonomia negoziale e contrattuale all'art. 1322 c.c. Come si evince nel primo comma:” le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.” In questo primo comma il legislatore vuole apportare una relazione con la nostra costituzione, precisamente all'art. 41 relativo all'iniziativa economica privata; ciò significa che le parti sono libere di stabilire, per esempio il prezzo del bene o servizio ceduto, le modalità di esecuzione della prestazione, il tempo, le garanzie che ciascuna parte presta e gli impegni che assume.⁵ L'autonomia contrattuale viene considerata come un diritto inviolabile in riferimento all'art. 2 della Costituzione. Le manifestazioni dell'autonomia contrattuale sono identificate nelle seguenti libertà: libertà di contrarre, libertà di scegliere il contraente, libertà di determinare il contenuto contrattuale, libertà di scegliere schemi contrattuali atipici o misti, libertà di determinare la forma di futuri contratti, libertà di scegliere la struttura negoziale e infine la libertà sanzionatoria.⁶

1.1.4 Gli elementi essenziali

Tutti gli elementi indispensabili affinché un contratto possa essere definito tale nel rispetto della legge e di tutto l'ordinamento giuridico, sono contenuti nell'art. 1325

⁵ A. Torrente e P. Schlesinger, *L'autonomia privata e i suoi limiti* - Manuale di Diritto Privato (XXIV edizione).

⁶ P. Perlingeri, *Le libertà contrattuali* - Manuale di Diritto Civile (XI edizione).

c.c.:" l'accordo o volontà delle parti; la causa; l'oggetto ed infine la forma ad substantiam actus, sotto pena di nullità per la validità del contratto".

L'accordo o volontà delle parti

Il primo requisito essenziale per la validità dell'atto negoziale è l'accordo delle parti. Secondo la teoria della volontà quest'ultima va considerata nel rapporto interno, mentre secondo la teoria della dichiarazione, la volontà viene considerata in base a quanto manifestato dall'esterno.⁷ Nei contratti la dichiarazione di volontà è sempre recettizia, ovvero deve essere conosciuta dal destinatario.

La volontà fra le parti può essere manifestata in due modalità:

- espressa, una dichiarazione specifica scritta o orale, manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere direttamente e immediatamente la volontà.
- tacita, una dichiarazione o comportamento delle parti, che lasciano in modo univoco e immediato desumere la sua ricorrenza.⁸

Esistono diverse modalità di costituzione dell'accordo, ciascuna di esse è riconducibile ad uno schema basilare, quello di una proposta e di una accettazione. Sia la proposta che l'accettazione sono dichiarazioni di volontà unilaterali, e sono elementi "pre-negoziali", nel senso che sono atti fondamentali per la formazione del contratto. La capacità di agire delle parti e la volontà devono persistere fino alla conclusione dell'accordo. Il primo atto è la proposta, la quale è tale se contiene tutti

⁷ P. Perlingeri, *L'accordo* - Manuale di Diritto Civile (XI edizione).

⁸ A. Concas, *Gli elementi essenziali del contratto* (2017).

gli aspetti rilevanti dell'operazione economica che il contratto realizza. L'accettazione è tale se conforme alla proposta, ossia non contenga variazioni, e venga compiuta nella forma richiesta dal proponente.; in caso contrario porta alla nascita di una controproposta.⁹ L'accordo è concluso quando il proponente riceve l'accettazione. La mancanza dell'accordo determina la nullità del contratto.

La causa

La causa è un ulteriore elemento essenziale del contratto. L'art. 1343 c.c. afferma che: "la causa è illecita quando contraria a norme imperative, al buon costume o all'ordine pubblico."¹⁰ Dunque, per far sì che il contratto sia valido la causa deve essere lecita, il Codice civile ne disciplina l'illiceità negli art. 1344 e 1345. Il principio della casualità negoziale stabilisce sia una funzione economico-giuridica che economica-sociale alla causa, per la quale viene considerata come la sintesi degli effetti giuridici ed essenziali dello stesso. La causa non è da confondere con il motivo del contratto,¹¹ il quale viene definito come, l'insieme delle ragioni soggettive per le quali una persona decide di effettuare una determinata operazione; quindi, concretamente il motivo costituisce l'interesse di entrambi le parti non dedotto dal regolamento da esse predisposto, a differenza della causa che si identifica come l'insieme di ragioni oggettive.

⁹ A. Torrente e P. Schlesinger, *La formazione del contratto, la proposta e l'accettazione* - Manuale di Diritto Privato (XXIV edizione).

¹⁰ P. Perlingeri, *La causa* - Manuale di Diritto Civile (XI edizione).

¹¹ P. Perlingeri, *La causa e il motivo* - Manuale di Diritto Civile (XI edizione).

L'oggetto

All'art. 1346 c.c. si enuncia: "L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile."¹² In tale articolo vengono evidenziate tre caratteristiche fondamentali dell'oggetto:

- la possibilità; l'oggetto impossibile è quello di un negozio giuridico del quale sia detto un bene non esistente in natura o se il comportamento umano non è in grado di raggiungere il risultato dedotto nel negozio.
- Liceità; l'oggetto deve essere conforme alla legge e allo ordinamento giuridico.
- Determinatezza e Determinabilità; esse sono equiparate ed indicano la possibile concreta determinazione sulla base dei referenti e dei criteri indicati dalle parti. In base all'art. 1349 c.c.: "se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è riferita ad un terzo, il terzo deve procedere con equo apprezzamento; se manca la determinazione del terzo e se questa è iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice."

La forma

L'ultimo requisito essenziale, ma non meno importante per la validità del contratto è la forma. Come si evince dal nostro ordinamento giuridico, vige il principio della libertà delle forme, tale libertà è messa in relazione all'art. 1325¹³ che elencando

¹² P. Perlingeri, *L'oggetto* - Manuale di Diritto Civile (XI edizione).

¹³ A. Torrente e P. Schlesinger, *La libertà delle forme* - Manuale di Diritto Privato (XXIV edizione).

tutti gli elementi essenziali del contratto, nominando la forma cita:” quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.¹⁴

La forma può essere richiesta ad substantiam, nel qual caso senza di essa l'atto è nullo; oppure ad probationem, nel qual caso l'atto è valido anche se non riveste la forma prescritta, unica sanzione essendo l'impossibilità di provarlo in giudizio.¹⁵

Le principali forme scritte richieste sotto pena di nullità o ad substantiam sono: l'atto pubblico, la scrittura privata e scrittura privata autenticata.

I.2 CONTRATTI DI IMPRESA

1.2.1 Definizione generale

Le parole “contratto” e “impresa”, nell'utilizzo corrente della dottrina, sono due termini sulla quale si fonda l'importanza del Codice civile. Assumono un significato generale considerate in modo isolato; diversamente se considerate in relazione fra loro assumono un significato speciale.¹⁶ Dobbiamo distinguere due diverse espressioni che si vengono a formare collegando i termini espressi in precedenza: “contratti dell'impresa” e “contratti d'impresa”.

1.2.2 Contratti dell'impresa

L'espressione “contratti dell'impresa” fa riferimento a tutti i contratti stipulati dall'imprenditore per l'impresa. Si classificano in:

¹⁴ P. Perlingeri, *La forma* - Manuale di Diritto Civile (XI edizione).

¹⁵ P. Franceschetti, *Forma del Contratto* (2016).

¹⁶ A. Di Amato, *I contratti di impresa* (2020).

- contratti attinenti alla costituzione e organizzazione dell'impresa;
- contratti attinenti alla esplicazione dell'attività d'impresa;
- contratti attinenti al coordinamento dell'attività d'impresa (ossia: la disciplina convenzionale della concorrenza);
- i contratti sulla crisi d'impresa.¹⁷

Questa espressione appartiene ad un'ottica globale dell'impresa, tuttavia racchiude tutti quei contratti stipulati dall'imprenditore e posti in essere negli ambiti specifici della realtà organizzata.

Rispetto all'espressione "contratti dell'imprenditore", l'espressione "contratti dell'impresa" può apparire meno esatta, ma è indubbiamente più ricca di significato. Mentre la prima rilascia esclusivamente l'informazione sulla qualifica del soggetto che attua l'atto, la seconda aggrega l'ulteriore informazione che il soggetto definito imprenditore, pone in essere l'atto proprio nell'esercizio della qualifica (imprenditore che conclude un contratto per l'impresa). Questo arricchimento semantico è indispensabile per cogliere il rapporto tra "contratto" e "impresa", quale rapporto non tra atto e soggetto, ma tra atto (contrattuale) e attività (d'impresa).¹⁸

¹⁷ A. Dalmartello, *I contratti*, cit., 94 ss.

¹⁸ A. Dalmartello, *I contratti delle imprese commerciali*, (1962).

1.2.3 Contratti d'impresa

L'espressione "contratti d'impresa" contrariamente alla precedente, fa riferimento ai contratti attinenti all'esplicazione della specifica attività d'impresa. In questa categoria di contratti rientrano: "tutti i contratti stipulati dall'imprenditore con fornitori, lavoratori e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari allo svolgimento dell'attività di impresa, nonché i contratti finalizzati alla distribuzione commerciale, al finanziamento e alla riscossione dei crediti"¹⁹. Attraverso tali contratti si esercita l'attività tipica dell'impresa, la presenza di una struttura imprenditoriale è la condizione essenziale purché tale tipo di contratti possano essere stipulati.

Per poter effettuare una panoramica generale relativa ai contratti di impresa classifichiamo tali negozi giuridici prendendo in considerazione la macroclassificazione, effettuata da A. Di Amato nel manuale "contratti di impresa".

Sono contratti di impresa:

- I contratti stipulati per la produzione di beni e l'esecuzione di opere e servizi;
- I contratti per il compimento e la produzione degli affari;
- I contratti di distribuzione e di collaborazione;
- I contratti di prestito e di godimento di beni;
- I contratti della borsa, delle assicurazioni, dei titoli e dei titoli di credito;

¹⁹ R. Castellani, *Impresa* – Enciclopedia Italiana (IX edizione).

- I contratti bancari e finanziari;
- I contratti informatici e contratto online;
- I contratti del diritto industriale;
- I contratti in materia ambientale e urbanistica;
- I contratti in tema di società ed azienda.

Il tema principale di questo studio si focalizzerà sulle diverse sfumature che interessano la categoria dei contratti bancari.

I.3 CONTRATTI BANCARI

1.3.1 Il ruolo delle banche e i contratti bancari principali

L'espressione "contratti bancari" si compone dall'unione di due termini: contratto e banca. Essendo al corrente dell'ampia spiegazione sul contratto effettuata nelle prime pagine di questo studio, è il momento di focalizzarsi sul ruolo della banca. All' art. 10 del Testo Unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni), l'attività bancaria è definita come: "l'esercizio congiunto dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'attività di concessione del credito".²⁰ L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche, le quali esercitano ogni altra attività finanziaria e attività connesse o strumentali, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

²⁰ R. Ranieri e G. Fauceglia, *Il contratto di deposito fondi in banca* – in A. Di Amato Contratti di Impresa (pag.848, edizione 2020).

A tutela dell'art. 47 della Costituzione la principale funzione economica svolta dalle banche è la funzione di intermediazione. Tale funzione viene esercitata mediante la raccolta di fondi dei risparmiatori, per concedere prestiti a imprese e famiglie, in modo che possano soddisfare le loro esigenze di investimento e consumo. Dunque, le banche trasferiscono risorse finanziarie dai soggetti che ne dispongono a quelli che ne difettano.

La disciplina codicistica colloca i principali tipi di contratti bancari dall'art. 1834 all'art. 1856, tra i quali possiamo distinguere:

- Contratto di deposito fondi in banca;
- Contratto di apertura di credito;
- Contratto di anticipazione bancaria;
- Sconto bancario;
- Mutuo fondiario;
- Crediti documentari;
- Cassette di sicurezza;
- Contratto di Factoring;
- Contratto di Forfaiting;
- Contratto di Leasing.

1.3.2 I contratto di deposito fondi in banca

Il tipo di contratto bancario che si vuole approfondire in questo studio è “il contratto di deposito fondi in banca”. La disciplina codicistica regola i depositi bancari agli Artt. 1834-1838, differenziandosi in depositi in denaro e depositi in amministrazione. In entrambi i due contratti la banca esercita il ruolo di depositario; nel caso del deposito in denaro, la banca esercita un’attività creditizia in cui si genera una “raccolta di risparmio presso il pubblico”, a differenza del deposito titoli, nel quale si limita ad esercitare la tipica attività di servizio bancario.²¹

Essendo un istituto antichissimo, il deposito in denaro ha rappresentato un risparmio inconsapevole (v. Marmo), tuttavia le famiglie italiane destinavano la loro parte di reddito risparmiata a degli operatori “esperti” (le banche), sia per proteggerli sia per garantirsi un discreto rendimento nel tempo.²²

Al giorno d’oggi il deposito fondi rappresenta una fattispecie negoziale molto complessa, la giurisprudenza continua a discutere sulla sua qualificazione giuridica, individuando tratti in comune con la disciplina del mutuo, come il passaggio di proprietà all’accipiens della somma di denaro, e l’assunzione dell’obbligo di restituzione del *tandundem eiusdem generis*.²³

²¹ R. Ranieri e G. Fauceglia, *Il contratto di deposito fondi in banca* – in A. Di Amato *Contratti di Impresa* (pag.848, edizione 2020).

²² R. Ranieri e G. Fauceglia, *Il contratto di deposito fondi in banca* – in A. Di Amato *Contratti di Impresa* (pag.848, edizione 2020).

²³ R. Ranieri e G. Fauceglia, *Il contratto di deposito fondi in banca* – in A. Di Amato *Contratti di Impresa* (pag.848, edizione 2020).

Ciò che distingue il contratto dei depositi fondi rispetto agli altri tipi contrattuali è la presenza della banca come elemento contrattuale necessario. Al secondo comma dell'Artt. 1834 c.c. viene definita la localizzazione del rapporto ed essendo la banca l'istituto "necessario"²⁴: "salvo patto contrario, i versamenti, i prelevamenti devono essere eseguiti alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto".

In base allo scopo i depositi possono essere classifica in²⁵:

- depositi a vista, il depositante è libero di ritirare la somma depositata parte della somma in qualsiasi momento;
- depositi a tempo, la somma depositata è rimborsabile sola alla scadenza convenuta nel contratto.

In base alle modalità si possono distinguere in tre categorie:

- depositi ordinari;
- depositi in conto corrente;
- depositi a risparmio.

Focalizzandoci principalmente nell'ultima categoria presa in questione (depositi a risparmio), alla stipula di tale contratto la disciplina prevede il rilascio da parte della banca nei confronti del depositante, di un apposito documento in cui le annotazioni

²⁴ R. Ranieri e R. De Castro, *Il contratto di deposito fondi in banca* – in A. Di Amato Contratti di Impresa (pag.847, edizione 2020).

²⁵ R. Ranieri, G. Liace, A. Spinelli, *Le tipologie di deposito* – in A. Di Amato Contratti di Impresa (pag.854-855, edizione 2020).

dei versamenti e dei prelevamenti, esclusivamente firmati, costituiscono il mezzo di prova tra le parti.

Capitolo II

LE RELAZIONI TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB SULLE CAUTELE DEL CONTRATTO

La Banca d'Italia e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) hanno ruoli distinti per quanto riguarda le cautele dei contratti. La Banca d'Italia si concentra principalmente sulla regolamentazione e la supervisione delle istituzioni finanziarie, come le banche, per garantire la stabilità del sistema finanziario. La CONSOB²⁶, invece, è responsabile della regolamentazione e della supervisione dei mercati finanziari e delle società quotate in Borsa. Entrambe le istituzioni lavorano per proteggere gli interessi degli investitori e per garantire la trasparenza e l'integrità dei mercati finanziari, ma i loro ambiti di competenza sono diversi.

II.1 I RISPETTIVI RUOLI DELLA BANCA D'ITALIA E DELLA CONSOB

Di seguito si propone una panoramica più dettagliata degli ambiti di competenza dei due istituti:

Banca d'Italia:

- Supervisione bancaria: si occupa della vigilanza sulle banche e altre istituzioni finanziarie per garantire che operino in conformità alle normative e che mantengano adeguati livelli di capitale.

²⁶ A. Torrente e P. Schlesinger, *I contratti bancari* - Manuale di Diritto Privato (XXIV edizione pag. 805).

- **Politica monetaria:** ha il compito di gestire la politica monetaria del paese, influenzando i tassi di interesse e la quantità di moneta in circolazione per controllare l'inflazione e promuovere la stabilità economica.
- **Stabilità finanziaria:** lavora per prevenire e gestire situazioni di crisi finanziaria che potrebbero minacciare la stabilità dell'intero sistema finanziario.

CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa):

- **Regolamentazione del mercato finanziario:** si occupa di sviluppare e far rispettare le regole che governano le attività di trading, le informazioni finanziarie e le comunicazioni nelle società quotate in Borsa.
- **Tutela degli investitori:** garantisce che gli investitori abbiano accesso a informazioni accurate ed equilibrate e che siano protetti da pratiche sleali o ingannevoli.
- **Approvazione di prospetti informativi:** deve approvare i prospetti informativi che le società devono fornire prima di emettere titoli sul mercato, assicurandosi che siano completi e accurati.

In sintesi, la Banca d'Italia si focalizza maggiormente sulla stabilità e la supervisione del sistema finanziario, mentre la CONSOB ha la responsabilità di regolamentare e vigilare sulle attività delle società quotate in Borsa e dei mercati finanziari, con una particolare attenzione alla tutela degli investitori.²⁷

²⁷ I regolamenti della Banca d'Italia e la CONSOB sono fondati sui principi del TUF (Testo Unico della Finanza), in modo particolare gli articoli più importanti da prendere in considerazione sono:

II.3 LE CAUTELE CONTRATTUALI

Le "cautele dei contratti" si riferiscono alle disposizioni, alle clausole e agli accordi inseriti in un contratto al fine di proteggere le parti coinvolte e mitigare i rischi associati all'adempimento del contratto stesso. Queste cautele sono progettate per prevenire controversie, fornire un'azione correttiva in caso di violazioni e stabilire le procedure da seguire nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le cautele dei contratti possono variare notevolmente a seconda del tipo di contratto e delle parti coinvolte. Esempi comuni di cautele contrattuali includono:

- Clausole di risoluzione: definiscono le circostanze in cui il contratto può essere risolto unilateralmente da una delle parti, ad esempio in caso di violazione grave o mancato adempimento da parte dell'altra parte.
- Clausole di indennizzo: stabiliscono le responsabilità finanziarie delle parti in caso di danni, perdite o responsabilità derivanti dall'adempimento del contratto.

l'articolo 1, comma 1, lett. r), che individua i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento; l'articolo 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; l'articolo 6 comma 2-bis che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi elencati nel TUF; l'articolo 6 comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare; l'articolo 5, comma 5-ter, che prevede che il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con le modalità da esse stabilite ed è allegato al presente regolamento; l'articolo 40, comma 2; l'articolo 50 comma 1 che prevedono rispettivamente che le SGR e le SICAV provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge;; per concludere le direttive 2004/39 e 2006/48 dell'Unione europea.

- Clausole di forza maggiore: definiscono le circostanze in cui una parte può essere esonerata dalla responsabilità contrattuale a causa di eventi imprevedibili e al di là del controllo delle parti, come calamità naturali o eventi politici.
- Clausole di riservatezza: Regolano la divulgazione e l'uso delle informazioni riservate scambiate tra le parti durante l'esecuzione del contratto.
- Clausole di modifica: Stabiliscono le procedure da seguire nel caso in cui le parti desiderino apportare modifiche al contratto originale.
- Clausole di arbitrato: Indicano come le controversie saranno risolte attraverso il ricorso all'arbitrato anziché attraverso i tribunali ordinari.
- Clausole di pagamento: Definiscono i termini e le modalità di pagamento previsti dal contratto.
- Clausole di responsabilità: Determinano le responsabilità specifiche di ciascuna parte nell'ambito del contratto e come tali responsabilità saranno adempiute.

Le cautele dei contratti sono essenziali per creare accordi chiari e completi, proteggendo le parti da incertezze e dispute. Tuttavia, è importante che tali clausole siano redatte in modo preciso e che entrambe le parti comprendano appieno le implicazioni delle cautele incluse nel contratto.

Capitolo III

I SERVIZI MOBILE BANKING IN EUROPA

III.1 II MOBILE BANKING

3.1.1 Definizione

Il termine mobile banking indica un insieme di servizi bancari, che consentono agli utenti di effettuare transazioni di natura bancaria e finanziaria, gestendo i propri portafogli e conti bancari, attraverso il semplice utilizzo di smartphone, tablet o pc connessi ad una rete internet.

3.1.2 Riferimenti Storici

Il Digital banking nasce e si sviluppa intorno agli anni 80, in quegli anni iniziano ad essere offerti i primi servizi online. Il primo vero servizio di mobile banking fu il “SMS banking”; si trattava delle prime strutture mobili utilizzate da banche e istituti di credito per informare i propri clienti, attraverso dei semplici messaggi, sulle operazioni da eseguire per transazioni di qualsiasi natura.

Come ci suggerisce la “Women’s Wealth Accademy” la storia del Digital Banking si collega all’iniziativa della “Bank of Scotland”, la quale fu la prima banca a fornire servizi bancari elettronici per la casa ai propri clienti nel 1983. Il primo sito web per i servizi bancari è stato lanciato dalla Stanford Credit Union nel 1994 e rappresenta una pietra miliare nella storia del Digital Banking.

Con lo sviluppo della tecnologia, della robotica e dell'informatica, nella seconda metà degli anni 90 e dei primi anni 2000, l'introduzione degli smartphone con supporto WAP determina lo sviluppo di un'era digitale già messa in atto pochi anni prima. In questo modo le prime banche europee iniziarono ad offrire ai propri clienti i servizi di mobile banking con l'utilizzo del web mobile. Dopo il 2010 il successo di Apple, Samsung, Huawei e molti altri, hanno portato un forte utilizzo di app bancarie, scaricabili negli appositi dispositivi. In questo modo le banche iniziano a diffondere l'utilizzo dei propri servizi finanziari, gli utenti scaricando l'app della propria banca possono iniziare a compiere operazioni di qualsiasi natura finanziaria.

3.1.3 Funzioni

Il servizio Mobile banking offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui:

- Consultazione dei saldi: gli utenti possono verificare i saldi dei loro conti correnti, risparmi e carte di credito direttamente dalle app mobile delle banche.
- Pagamenti e trasferimenti di fondi: è possibile effettuare pagamenti verso altri conti bancari, effettuare bonifici e trasferire denaro tra i propri conti o verso conti di terze parti.
- Pagamento delle utenze: molte app di mobile banking consentono agli utenti di pagare le utenze, come l'elettricità, il gas e il telefono direttamente dall'app stessa.

- Deposito di assegni: alcune banche consentono ai clienti di depositare assegni fotografandoli con la fotocamera del loro dispositivo mobile e inviandoli tramite l'app.
- Monitoraggio delle transazioni: gli utenti possono visualizzare l'elenco delle transazioni recenti e categorizzarle per una migliore gestione delle finanze.
- Blocco e sblocco delle carte: In caso di smarrimento o furto, è possibile bloccare temporaneamente o sbloccare le carte di pagamento direttamente dall'app mobile.
- Notifiche e allarmi: le app di mobile banking consentono agli utenti di impostare notifiche per ricevere avvisi su transazioni specifiche o saldi minimi.
- Gestione dei risparmi: alcune app offrono funzionalità per pianificare il risparmio, creare obiettivi finanziari e monitorare il progresso.
- Investimenti: molte banche offrono servizi di trading e investimento tramite le app mobile, consentendo agli utenti di acquistare azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.
- Sicurezza: le app di mobile banking sono dotate di misure di sicurezza avanzate, come l'autenticazione a due fattori e l'uso di PIN o impronte digitali per l'accesso, al fine di proteggere le informazioni finanziarie degli utenti.

3.1.4 Internet Banking

Diversamente da come ci si potrebbe aspettare, il mobile banking e l'internet banking non sono sinonimi, ma “sono facce della stessa medaglia”²⁸. Infatti, entrambi hanno l'obiettivo di velocizzare e rendere più confortevole l'esecuzione delle operazioni bancarie, finanziarie e di investimento. L'online banking sposta l'importanza sul sito web ufficiale della banca, nel quale tutti gli users, muniti delle proprie credenziali segrete, posso compire elettronicamente le proprie transazioni. Per poter capir al meglio le differenze tra le due piattaforme online, voglio mostrare una rielaborazione della tabella di V. Lavecchia, esposta nel suo articolo: “Differenza tra il Mobile Banking e Internet Banking in tecnologia.”

Tab. III.1

Caratteristiche	Mobile Banking	Internet Banking
Tipo di accesso	App	Sito web
Modalità	Accesso 24h, 7 giorni su 7 al tuo account tramite smartphone o tablet	Tecnologia elettronica per gestire il proprio conto tramite internet
Funzioni	Numero limitato	Stesse della filiale
Registrazione	Tramite App	ID e password fornite dalla banca

²⁸ V. Lavecchia, *Differenza tra Mobile Banking e Internet Banking in tecnologia* (2022).

Sviluppo	Evoluzione nell'ecosistema del digital banking	Evoluzione dell'internet banking, più efficacia ed efficienza
-----------------	---	---

III.2 REGOLAMENTAZIONE EUROPEA SUL MOBILE BANKING

l'Italia a seguito dell'ingresso nella Comunità europea completa il suo ordinamento giuridico con l'introduzione delle norme europee, le quali nel rispetto del principio gerarchico delle fonti, sono poste nel mezzo tra la "Costituzione e leggi costituzionali" e le "Fonti Primarie". La presenza delle fonti europee costituisce un vero e proprio ordinamento comunitario, ciò implica che qualsiasi direttiva, regolamento o trattato emanato dall'Unione Europea, deve sottostare alla conformità, legalità e legittimità dello Stato italiano. In Italia, l'organismo principale responsabile della regolamentazione delle attività bancarie, compreso il mobile banking, è la Banca d'Italia. Questa istituzione fornisce orientamenti e regole specifiche per le banche operanti in Italia.

A livello comunitario L'EBA emana orientamenti e standard tecnici per la regolamentazione del settore bancario in tutta l'Unione Europea, inclusi aspetti relativi alla sicurezza e alla gestione dei rischi nel mobile banking.

3.2.1 Direttiva sui servizi di pagamento

Le leggi che regolamentano il mobile banking in Italia ed Europa includono una serie di regolamenti e direttive specifiche, una fra queste è la Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2). Questa direttiva europea è stata implementata a livello nazionale da ciascuno stato membro dell'Unione Europea, incluso l'Italia. L'UE attraverso la PSD2 si è espressa sul tema del mobile payment, con l'obiettivo di “contribuire alla diffusione dei pagamenti elettronici mediante lo sfruttamento di tre leve:

- competizione fra strumenti di pagamento;
- armonizzazione della normativa;
- sicurezza delle transazioni.”²⁹

Riprendendo le parole di Ivano Assaro nei suoi articoli pubblicati su “Innovative Payment”, la PSD2 (acronimo di Payment Service Directive) pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 25 novembre 2015, entra in vigore il 13 gennaio 2018, per poi essere attuata da parte degli stati membri dell' UE il 14 settembre 2019. L'attuazione della direttiva europea ha generato delle novità:

la prima riguarda l'apertura a nuovi servizi (AISP, PISP e CISP), i quali generano un sistema diretto di interazione con i conti correnti dei cittadini europei chiamato “Open API”; La seconda fa riferimento alla ridefinizione dei sistemi di

²⁹ R. Garavaglia, *Il quadro Normativo del Mobile payment* (2019).

autenticazione (Strong Customer Authentication o Autenticazione forte del Cliente) legittimi per effettuare transazioni finanziarie, le quali garantiscono una maggiore sicurezza e affidabilità agli utenti.

3.2.2 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Il GDPR viene applicato anche alle informazioni personali trattate attraverso applicazioni di mobile banking. Qui di seguito elenchiamo una rielaborazione di tutti gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione:

- Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) protegge le persone quando i loro dati sono trattati dal settore privato e dalla maggior parte del settore pubblico. Il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti ai fini dell'applicazione della legge è invece soggetto alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (LED).
- Consente alle persone di avere un maggiore controllo sui loro dati personali.
- Modernizza e unifica le norme che consentono alle aziende di ridurre la burocrazia e di godere di una maggiore fiducia da parte dei consumatori.
- Istituisce un sistema di autorità di controllo completamente indipendenti incaricate di monitorare e garantire il rispetto delle norme.

- Fa parte della riforma della protezione dei dati dell'Unione europea (Unione), insieme alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e al regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.
- Garantisce la protezione dei dati personali dei clienti, richiedendo il consenso esplicito per la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché la notifica delle violazioni dei dati.

Il GDPR migliora i diritti esistenti delle persone e garantisce: “un migliore accesso a propri dati, un nuovo diritto alla portabilità dei dati, un più chiaro diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), il diritto di sapere se i propri dati personali sono stati vincolati.”³⁰

3.2.3 Altre regolamentazioni

Le banche e le istituzioni finanziarie sono soggette a leggi specifiche in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Queste leggi richiedono la verifica dell'identità dei clienti e la segnalazione di attività sospette, aspetti che sono particolarmente rilevanti nel contesto del mobile banking.

Le leggi e i regolamenti possono variare nel tempo e vengono periodicamente aggiornati per affrontare le sfide emergenti nel settore bancario e finanziario,

³⁰ *Ufficio delle pubblicazioni dell'UE*, Sintesi del regolamento (UE) 2016/679.

compreso il mobile banking. Pertanto, è importante che le banche e gli utenti di servizi di mobile banking si mantengano aggiornati sulle normative attuali e consultino le autorità competenti in caso di dubbi o domande specifiche sulla conformità normativa.

III.3 “MILLENNIALS A TECHNOLOGICAL AND FINANCIAL GENERATION”

3.3.1 Descrizione generale del progetto

“Millennials a technological and financial generation” è il titolo del progetto di ricerca sperimentale, realizzato con il supporto della docente universitaria spagnola Sandra Tena Monferrer, presso “Universitat Jaume I“. Tale progetto nasce durante la mobilità Erasmus-studio, un’esperienza durata l’intero accademico 2022/2023 nella città spagnola Castellón de la Plana, seconda provincia della Comunidad Valenciana. Lo Stage si è svolto per un intero semestre, dal 27/02/2023 al 27/06/2023, caratterizzato da numerosi “meeting” realizzati nell’ufficio della relatrice, situato presso il dipartimento di Economia Aziendale e Marketing. Facendo un report generale del caso, il progetto nasce dall’idea di poter confrontare gli sviluppi del sistema bancario fra il mondo occidentale ed orientale a livello globale, nello specifico tra i paesi di Italia, Spagna e Malesia.

3.3.2 I livelli di ricerca

Tale progetto è stato realizzato “step by step” mediante incontri programmati e lavoro individuale. Possiamo riassumere il lavoro attraverso una sequenza cronologica ben precisa:

1. Analisi di ricerca sul sistema bancario e confronto tra il mondo orientale e occidentale;
2. Analisi di ricerca sul Mobile Banking e confronto tra i paesi di Spagna, Italia e Malesia;
3. Individuazione delle variabili principali che influenzano il comportamento degli utenti nell'utilizzo del mobile banking;
4. Realizzazione del questionario di valutazione sul Mobile Banking, basato sulle variabili individuate nello studio precedente.
5. Analisi della media e della ANOVA dei dati ottenuti dal questionario di valutazione, attraverso il programma di statistica SPSS;
6. Scrittura del report finale sulla base dei grafici e delle tabelle ottenute.

3.3.3 Le variabili

Le variabili prese in considerazione sono state:

- Facilità d'uso percepita,
- Utilità percepita,
- Ubiquità,
- Motivazione edonica,

- Sicurezza,
- Soddisfazione,
- Fiducia,
- Attitudine,
- Intenzione,
- Domande generali (età, occupazione, livello di studio, genere).


3.3.4 Risultati delle domande generali

Età

La popolazione è stata suddivisa in due diverse categorie:

- Millennial 1981-1994,
- Centennial 1995-2004.

Tab III.2




Come possiamo vedere dai dati mostrati nell'istogramma, il servizio di mobile banking è stato utilizzato da una significativa percentuale di Centennials, quindi della nuova generazione rispetto alla generazione dei Millennial.

Occupazione

Nelle occupazioni abbiamo rilevato tre figure principali:

- Studenti,
- Lavoratori,
- Lavoratori remoti.

Tab III.3




Come possiamo vedere dall'istogramma, non vi è una significativa differenza tra lavoratori e studenti, ma possiamo vedere una piccola percentuale di utenti che lavora da remoto. La maggior parte dei lavoratori appartiene alla generazione dei Millennials e alcuni studenti appartengono alla generazione dei Centennials. Tutto questo per identificare che il numero di lavoratori e studenti dividono perfettamente il totale numero di utenti di mobile banking.

Livello di studio

Il livello di studio ci ha concesso di indentificare, che tipo di istruzione possiedono gli utenti. Abbiamo rilevato:

- Senza Livello,
- Scuola secondaria di I,
- Scuola secondaria di II,
- Laurea Triennale,
- Master I livello,
- Magistrale,
- Master di II livello.

Tab III.4




Come si può vedere dal grafico, il maggior numero di utenti è in possesso di una laurea triennale, al secondo posto i Master di primo e secondo livello. Pertanto, gli utenti del mobile banking hanno un livello di istruzione medio-alto. Da questo si enuncia che il possesso di maggiori conoscenze dovute da un grado di istruzione elevato, abilita gli utenti all'utilizzo del servizio mobile banking nel modo più comodo e semplice.

Genere

Nell'analizzare tale variabile discreta, abbiamo individuato solo due tipi: maschio e femmina; in quanto il genere "altro" aveva ottenuto una frequenza pari a zero.

Tab III.5



Dal grafico si evince un maggior numero di utenti femmina con un piccolo vantaggio rispetto agli utenti maschio.

3.3.5 Risultati sull'analisi dell'ANOVA

Analisi ANOVA o della varianza è una tecnica utilizzata per determinare la presenza delle significative differenze tra le medie di due o più gruppi. L'ANOVA confronta la variazione tra i gruppi con la variabilità interna dei gruppi stessi, in modo di conoscere se lo studio delle variazioni fra i gruppi sono il vero risultato, oppure se le variazioni sono dovute al caso.

Lo scopo di quest'analisi è considerare valori della variabile Sig <0,05.

Tab III.6

N°	Satisfaction	Generation	N	Average	Sig.
ST2	I really enjoy using mobile banking services.	Millennial	61	4,08	0.01
		Centennial	127	3,50	
		Total	188	3,69	
ST3	I feel relaxed while using mobile banking services.	Millennial	61	3,97	0.003
		Centennial	127	3,45	
		Total	188	3,62	
ST4	I am satisfied with my mobile banking.	Millennial	61	4,52	<.001
		Centennial	127	4,15	
		Total	188	4,27	

Anche riportando i dati dell'analisi ANOVA di una sola variabile continua: "Soddisfazione"; è evidente come il totale delle medie delle generazioni Millennial e Centennial è in sintonia alle frequenze ottenute al principio, rispettivamente 127 e 61. La media della generazione Millennial è maggiore rispetto alla media dei Centennial. Il titolo del progetto "MILLENNIALS A TECHNOLOGICAL AND FINANCIAL GENETARTION" deriva dai risultati ottenuti; nonostante i Millennial rappresentano la generazione primaria, essi sono anche coloro che preferiscono l'utilizzo del mobile banking rispetto al servizio tradizionale. I nostri dati hanno ribaltato completamente le aspettative, definendo i Millennial una generazione progressista a favore dell'innovazione e della globalizzazione tecnologica.

CONCLUSIONE

Tramite questo studio ho voluto valorizzare l'importanza del contratto, il quale rappresenta una istituzione radicale del nostro Codice civile (1942), collegando la disciplina contrattuale con la disciplina finanziaria sia a livello locale che a livello comunitario. Anche inconsapevolmente qualsiasi persona ogni giorno stipula contratti; questo studio è la dimostrazione di come ciascun cittadino, sia obbligato a rimanere aggiornato sulle tutele e sulle leggi contrattuali che mutano continuamente.

Da come si può comprendere nelle pagine precedenti, per opera della globalizzazione, istituti di credito come le banche hanno subito una forte rivoluzione tecnologica, portando un forte miglioramento ed aumento dei servizi finanziari online. Infatti “MILLENNIALS A TECHNOLOGICAL AND FINANCIAL GENETARTION” è la prova concreta sullo sviluppo di una popolazione mondiale fortemente digitalizzata.

BIBLIOGRAFIA

- BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA e COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA, *REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA E DELLA CONSOB AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA*, (2014).
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20071029/Regolamentocongiunto_291007.pdf
- Betti E., Castellani R., *Enciclopedia Italia – II Appendice*, Roma, Treccani, (2001).
<https://www.treccani.it/enciclopedia/contratti-di-impresa/>
- Concas A., *Gli elementi essenziali del contratto* (2017).
<https://www.diritto.it/gli-elementi-essenziali-del-contratto/>
- Franceschetti P., *Negozio Giuridico* (2016), Id, *Forma del Contratto* (2016).
<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/05/24/negozio-giuridico>
- Dalmartello A., *Private placement e circolazione di strumenti finanziari*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, (2013).
- Direkta ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA, *I contratti s'impresa*, (2017).
<https://www.ratioiuris.it/wp-content/uploads/2017/05/ContrattiImpresa.pdf>
- Di Amato A., *I contratti di impresa*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, (2020).
- Franceschetti P., *Negozio Giuridico* (2016), Id, *Forma del Contratto* (2016).

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/05/24/negozio-giuridico>

- Garavaglia R., *Il quadro Normativo del Mobile payment* (2019).
https://blog.osservatori.net/it_it/normativa-mobile-payment
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, *Comunicato: Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob concernente il Processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento. (10A10487) (GU Serie Generale n.198 del 25-08-2010)*.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-08-25&atto.codiceRedazionale=10A10487&elenco30giorni=false
- Lavecchia V., *Differenza tra Mobile Banking e Internet Banking in tecnologia* (2022).
<https://vitolavecchia.altervista.org/differenza-tra-mobile-banking-e-internet-banking-in-tecnologia/>
- Perlingeri P., *Manuale di Diritto Civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, (2022).
- Ronchetti P., *Il Contratto e Il Negozio Giuridico*, (2012), La Zanichelli Editore S.p.A.
<https://online.scuola.zanichelli.it/corsodiritto/files/2012/04/D1-II-contratto-e-il-negozio-giuridico.pdf>
- Torrente A. e Schlesinger P., *Manuale di Diritto Privato*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, (2019).
- USB, *Women's Wealth, La storia del Digital Banking*, (2022).

<https://www.ubs.com/ch/it/wealth-management/womens-wealth/academy/2022/history-of-digital-banking.html#:~:text=Il%20Digital%20Banking%20%C3%A8%20decolla%20a%20avanzare%20la%20digitalizzazione%20delle%20banche>

- Wikipedia The Free Encyclopedia, *Servizi bancari per smartphone*, (2023).
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_banking

*Ringraziamenti sono interamente dedicati alla persona più saggia che abbia mai
conosciuto, ad uno uomo di classe e di stile ricordato da tutti.*

Grazie Nonno Tony.